

**Rifiuto P.M. ad accesso a registrazioni intercettazioni da parte del difensore – Nullità  
ordinanza applicazione misura cautelare personale – Condizioni**

**Cassazione Penale, Sez. VI, 14 settembre 2021 (ud. 13 luglio 2021), n. 33968  
Presidente Fidelbo, Relatore Giordano**

In tema di accesso ai *files* contenenti le registrazioni delle intercettazioni poste a fondamento di una misura cautelare, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio di diritto secondo cui *«costituisce causa di nullità dell’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale il rifiuto o l’ingiustificato ritardo del pubblico ministero nel consentire l’accesso alle registrazioni delle conversazioni telefoniche o di riprese audiovisive utilizzate ai fini della applicazione della misura medesima, sempre che il difensore dell’interessato dimostri di essersi attivato tempestivamente per la richiesta e l’esame del materiale, anche richiedendo, nel caso di oggettiva impossibilità di completare la propria attività, il rinvio dell’udienza di riesame ai sensi dell’art. 309, comma 9-bis cod. proc. Pen.»*.